

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

Prot. n. 2/22. – CF/sb

Circ. n. 2/RI/14 - 22

Verona, 12 gennaio 2022

Oggetto: **Novità in materia di lavoro 2022.**

Si riepilogano di seguito due principali novità in materia di lavoro:

- **Lavoro agile**
- **Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali**

LAVORO AGILE

I Ministri della Pubblica Amministrazione e del lavoro, con circolare congiunta del 05/01/2022 ([clicca qui](#)), al fine di diminuire la possibilità di diffusione del Covid, hanno raccomandato il massimo utilizzo del lavoro agile per il settore pubblico e privato, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

Fino al 31 marzo 2022, data in cui cesserà lo stato di emergenza, per i datori di lavoro privato è, quindi, possibile effettuare la comunicazione semplificata del lavoro agile. Quindi, in sintesi, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali; gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito *internet* Inail ([clicca qui](#)).

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Il Decreto Legge 215/2021 ha introdotto uno specifico obbligo di comunicazione preventiva per quanto riguarda il lavoro autonomo occasionale. Al fine di monitorare e contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, è stato previsto che l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori diventi oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro.

A tale obbligo deve attenersi il committente seguendo specifiche modalità operative, in base alle quali, prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare la durata all'Ispettorato territorialmente competente, mediante sms (i cui numeri di riferimento però non sono ancora stati pubblicati) o posta elettronica (ITL.Verona.occasionale@ispettorato.gov.it).

In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

L'INL ha emanato delle linee guida in data 11/01/2022 ([clicca qui](#)).

L'Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti.

Il Direttore
Lorenzo Bossi

